

Lavoro. Firmato l'accordo tra Confprofessioni e i sindacati dei dipendenti

In studio protocollo sulla sicurezza

SEMPLIFICAZIONE

Con la contrattazione di secondo livello si potrà individuare il rappresentante territoriale dei lavoratori
Luigi Caiazza

■ Nuove regole per garantire la salute e la sicurezza negli studi professionali. Il 31 gennaio è stato infatti sottoscritto l'accordo tra Confprofessioni e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

L'intesa dà particolare importanza all'ente bilaterale nazionale (Ebiopro) - previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del contratto collettivo - e agli enti bilaterali territoriali che saranno costituiti, con particolare riguardo alla formazione dei lavoratori, secondo gli accordi della Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 27 dicembre).

Le misure, che applicano il decreto legislativo 81/08 (Testo unico sulla sicurezza), sono rivolte alla sicurezza non solo nei confronti dei dipen-

denti degli studi professionali, ma anche dei collaboratori e dei liberi professionisti, che operano in quel contesto organizzato.

Per quanto riguarda il rappresentante per i lavoratori per la sicurezza (Rls) è stabilita la presenza di un rappresentante per ogni studio professionale. Considerata la peculiarità del settore, si può definire, con contrattazione di secondo livello, il rappresentante a livello territoriale (Rlt). L'accordo stabilisce le procedure per individuare il Rls e le modalità per la sua elezione. Il rappresentante per i lavoratori per la sicurezza durerà in carica cinque anni ed è rieleggibile. Se il Rls non è stato eletto, i datori di lavoro potranno fare riferimento al Rlt, individuato dall'organismo paritetico territoriale.

Il Rls riceverà le informazioni e la documentazione sulla valutazione dei rischi, avendo facoltà di consultarla o di chiederne copia (deve rispettare il segreto industriale, professionale e di tutela dei dati). Il Rls sarà consultato dal datore di la-

voro su valutazione dei rischi, designazione del responsabile del servizio di prevenzione e degli addetti alla prevenzione incendi, primo soccorso ed evacuazione, nonché in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori. Riceverà una formazione per almeno 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti nel settore. Per l'aggiornamento sono previsti corsi di quattro ore per studi che occupano da 15 a 50 lavoratori e otto ore per quelli con più di 50 dipendenti. La formazione del Rsl sarà svolta mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la sua attività.

A tutti i lavoratori, dipendenti e/o autonomi, operanti nello studio, sarà garantita una formazione sufficiente ed adeguata, secondo il programma riportato nell'accordo, la cui durata minima, tra formazione generale e formazione specifica, secondo la natura del rischio sarà di otto ore per attività con rischio basso, 12 con rischio medio e 16 con rischio alto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sistema

IL RAPPRESENTANTE



Il rappresentante per i lavoratori per la sicurezza dura in carica cinque anni; può consultare il documento di rischio; è consultato sulla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Se il Rls non è stato eletto, i datori possono fare riferimento al Rlt

IL COORDINAMENTO



L'ente bilaterale nazionale (E.bi.pro.) ha compiti di coordinamento, finanziamento e supervisione. Gli Opt (organismi paritetici territoriali) promuovono l'attività di formazione dei lavoratori e rilasciano l'attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto

LA FORMAZIONE



La formazione dei lavoratori ha una durata di otto ore in caso di rischio basso, di 12 ore con rischio medio e di 16 ore se il rischio connesso all'attività nello studio è alto. Gli studi professionali versano al fondo istituito presso l'Inail il contributo nella misura pari a 2 ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato

L'ESIMENTE



Per avere efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche il modello di organizzazione dovrà avere le caratteristiche indicate dall'articolo 30 del T.U. L'adozione del modello per i datori di lavoro (fino a 50 lavoratori) rientra tra le attività finanziabili.

